II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1983

che proroga la sospensione temporanea, per quanto concerne la peste suina classica, dello statuto di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania

(83/68/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE [2], in particolare l'articolo 4 quater, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [3], modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE, in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,

considerando che, con decisione 82/838/CEE [4], il Consiglio ha riconosciuto talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina ;

considerando che sono stati constatati focolai di peste suina classica in alcune delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania indicate negli allegati I e II della decisione 82/838/CEE ;

considerando che, con decisione 83/28/CEE [5], la Commissione ha sospeso per un periodo di quindici giorni lo statuto di ufficialmente indenne da peste suina o di indenne da peste suina delle parti interessate del territorio tedesco ;

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione epidemiologica della malattia, occorre prorogare per talune regioni questo periodo di sospensione oltre i quindici giorni previsti inizialmente, onde chiarire la situazione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Lo statuto delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania riconosciute come ufficialmente indenni da peste suina ai sensi dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 64/432/CEE, è sospeso temporaneamente per le regioni elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione segue l'evoluzione della situazione in funzione della quale prenderà le decisioni del caso.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 57.
(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 27.
(5) GU n. L 31 del 2. 2. 1983, pag. 24.

ALLEGATO

Regioni della Repubblica federale di Germania il cui statuto di ufficialmente indenne da peste suina è sospeso

I distretti amministrativi di Stuttgart, di Braunschweig e di Mittelfranken.